

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 novembre 1993

concernente la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione svizzera sull'emendamento della convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito

(96/155/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 15, paragrafo 2 della convenzione tra la Comunità europea e la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione svizzera relativa ad un regime comune di transito⁽¹⁾ conferisce al comitato congiunto istituito da detta convenzione il potere di formulare raccomandazioni per modificarla;

considerando che la convenzione è stata modificata per consentire l'adesione di nuove parti contraenti;

considerando che le modifiche in questione sono oggetto della raccomandazione n. 1/93 del comitato congiunto; che è opportuno approvare l'accordo in forma di scambio di lettere relativo a detta raccomandazione,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità, l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione svizzera che modifica la convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo al fine di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 22 novembre 1993.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

Ph. MAYSTADT

⁽¹⁾ GU n. L 226 del 13. 8. 1987, pag. 2.